

REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 8 e 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2052/92 ⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati al paragrafo 2;

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a ecu 102,79 per 100 chilogrammi.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:
 - di qualità sana, leale e mercantile;
 - con il 10 % di umidità e il 3 % di impurità;
 - avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1-3/32").

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. C 169 del 6. 7. 1992.